

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: La nuova determinazione del reddito di lavoro autonomo

L'art. 5 co. 1 lett. b) del D. Lgs 192/2024 sostituisce l'attuale art. 54 del Tuir in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Nello specifico, si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito, simile a quello applicato per la determinazione del reddito da lavoro dipendente: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività. Si conferma, inoltre, il principio di cassa, quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito.

Oltre al principio di cui sopra è ora previsto che *“le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute”*. Pertanto, diversamente dal passato, rileva la data del bonifico da parte del cliente e non quella in cui l'importo è accreditato sul conto del lavoratore autonomo¹. Si tratta, dunque, di una deroga al principio di cassa.

La nuova modalità di imputazione non trova applicazione con riferimento ai compensi relativi a operazioni per le quali il cliente non deve operare la ritenuta alla fonte (ad esempio, persona fisica “privato”, contribuente forfettario). In questi casi continua a rilevare il momento di incasso.

Viene, inoltre, previsto che non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

Le novità sopra illustrate sono applicabili per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024, tranne per quanto indicato ai punti b) e c). Va inoltre evidenziato che, le nuove modalità hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad essi conformi².

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani

¹ Con tale modifica si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d'imposta nell'ambito della CU e i compensi, con le relative ritenute subite, dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi.

² Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.